

Nota Prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/1997

Determinazione affollamento locali pubblico spettacolo (art. 4.1 D.M. 19/08/96)

Quesito Comando

La Regola Tecnica allegata al D.M. 19/8/96 stabilisce che nei locali di cui all'art. 1 Comma e-f, l'affollamento massimo deve essere determinato dal calcolo di "0,7 persone per metro quadrato al chiuso".

Con la presente, cortesemente, si chiede di voler precisare se in detto calcolo la superficie deve essere comprensiva dei depositi, dei servizi igienici, dei banchi bar e dei guardaroba, certamente non usufruibili dal pubblico.

Evidenziando che detta problematica è rilevante al fine della determinazione dell'affollamento dei locali di pubblico spettacolo si ringrazia e si rimane in attesa di un superiore parere in merito.

Risposta Ministero

Con la nota, indicata a margine, codesto Ispettorato ha chiesto un parere circa la superficie dei locali di trattenimento o spettacolo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'affollamento dei locali stessi.

Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la problematica trovi soluzione calcolando, ai fini dell'affollamento, solo le superfici delle sale che compongono i locali, ricordando che la definizione di "sala" è presente al titolo I dell'allegato al D.M. 19 agosto 1997.¹

¹ I locali di "servizio" dell'attività (depositi, servizi igienici, banchi bar, guardaroba, ecc.), non usufruibili dal pubblico non devono essere considerati ai fini del calcolo dell'affollamento massimo.